

N. Gen.le 731 del 24/11/2016

N. di Settore 193 del 24/11/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“ AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: RICONOSCIMENTO COMPENSO PER PATROCINIO LEGALE INNANZI AL TAR DI CATANIA PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI G.M. N. 437/1993. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. PIETRO DEL LUCA .

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 461 del 29.11.1993, esecutiva, si stabiliva di affidare incarico legale all'Avv. Pietro De Luca del Foro di Catania onde presentare ricorso al T.A.R. sezione di Catania contro l'annullamento della delibera di G.M. n. 437 del 13/11/1993

Con lo stesso provvedimento si impegnava la somma presunta di due milioni di lire a favore di detto professionista .

Il responsabile del settore di quel tempo , Dott. Foranna Vincenzo , Segretario Comunale di questo Ente, nonché Responsabile del 1° Settore , provvedeva ad impegnare la superiore spesa presunta di Lire due milioni al capitolo 1058 del bilancio 1993 denominato "Spese per liti ed arbitraggi"

Dato atto che la quantificazione della suddetta spesa assumeva valore indicativo essendo condizionata dalle vicende giudiziarie e, quindi, dalla maggiore e minore difficoltà della causa e dalla sua stessa durata.

Considerato che l' avvocato Pietro De Luca , con nota del 22.05.2015. prot. n 2923,

comunicava che , a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 1, delle norme transitorie del D.lgs. 02/07/2010 n. 104 (Codice del processo Amministrativo), il ricorso in oggetto , risalente all'anno 1993 e non deciso dal T.A.R è stato dichiarato perento con Decreto Presidenziale n. 2845 del 18/05/2015 che qui si allega per farne parte integrale e sostanziale , chiedendo se l'Ente avesse ancora interesse alla trattazione del ricorso, al fine di predisporre gli atti necessari per la relativa decisione di merito.

Che per le vie brevi (telefoniche) si comunicava all'Avv. Pietro De Luca che l'Ente non era interessato alla trattazione del ricorso , in quanto il personale ex art. 3 L.R. 22/91 era stato assunto in via definitiva a seguito della sospensiva concessa dal TAR di Catania in data 16/12/1993 .

Che il professionista , in data 20/06/2016 trasmetteva parcella pro forma di e. 4.527,20 , calcolata secondo i minimi tariffari ai sensi del D.M. n.55/2014, ed assunta al Protocollo n. 4884 del 29/06/2016 **Dato atto** che, malgrado la spesa non sia contenuta negli originari impegni, la stessa non si palesa incongrua soprattutto se confrontata con altri incarichi legali affidati da questa o altre amministrazioni.

Ritenuto, nel caso in specie, di poter utilizzare il concetto di "Passività pregressa" ricorrente allorquando l'impegno è stato regolarmente assunto ma lo stesso, per la peculiarità della prestazione richiesta, si rivela insufficiente a coprire la spesa. Secondo consuetudine, in tal caso, non risulta necessario il riconoscimento del debito fuori bilancio ma sufficiente l'integrazione dell'originario impegno di spesa ad opera del responsabile del servizio.

Ricordato che l'Amministrazione, utilmente informata, ha provveduto ad integrare lo stanziamento del capitolo 334 denominato "Spese per liti ed arbitraggi", con variazione di bilancio adottata con deliberazione consiliare n. 39 del 05.10.2006 e con successivo atto deliberativo della Giunta Comunale n. 98 del 27/10/2016 si è provveduto a variare il PEG e a riassegnare i capitoli di spesa agli incaricati di P.O .

Dato atto che l'assunzione della presente determinazione rientra nelle competenze del sottoscritto al quale è stata attribuita, con determina sindacale n. 14 del 29/06/2016 la gestione del 1° settore " Affari generali e Organizzazione " per il periodo 01/07/2016 – 31/12/2016.

Vista la deliberazione di C.C. n.82 del 29.12.1997,approvata dal CO.RE.CO di Palermo con Dec.1182/914 del 5.3.1998,con la quale è stato approvato il regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/7/2016, dichiarata immediatamente esecutiva , che ha approvato il bilancio di previsione 2016 e il bilancio pluriennale 2016/2018 , nonché la delibera di Giunta n. 56 del 28/7/2016 , dichiarata immediatamente esecutiva , con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2016, affidando ai dirigenti i relativi capitoli di spesa ai sensi dell'art. 169 del t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visti:

- a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " *allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011*";

c) *L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa"*

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere **registrate** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con **imputazione** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

VISTO l'OO.EE.LL vigente in Sicilia

VISTO lo Statuto Comunale, esecutivo a tutti gli effetti di legge:

DETERMINA

1. Per le motivazioni sopra esposte, di riconoscere all'avv. Pietro De Luca , per la rappresentanza e difesa in giudizio innanzi al TAR sezione di Catania per opposizione all'annullamento della delibera di G.M. n. 437/1993 , il corrispettivo complessivo € 4.527,20 Iva, ritenute di legge e spese non imponibili incluse , come da nota pro forma in data 29.06.2016, prot. 4884.
2. **Di rilevare** che per far fronte a tale spesa l'Amministrazione ha integrato, con variazione di bilancio adottata con deliberazione consiliare n. 39 del 05.10.2016, l'apposito stanziamento del capitolo 334 denominato "Spese per liti ed arbitraggi", sul quale la suddetta spesa trova imputazione.
3. **Di impegnare** pertanto la somma di € 4.527,20 alla **Missione 01 Programma 02 Titolo 1 Macrogregato 03 Descrizione " Spese per liti e arbitraggi " - Piano Esecutivo di Gestione: Cap 334 del bilancio 2016, gestione competenza , giusta obbligazione assunta con la presente Determinazione ;**
4. **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134;
5. **Di dare atto**, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
6. **Dare atto che** il superiore importo sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2017

Il Responsabile del Procedimento
(PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 24/11/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;